

## Domanda di iscrizione agli elenchi Ministeriali ex lege 818

Fac - simile domanda iscrizione

negli elenchi Ministeriali ex lege 818 (in bollo nella misura di legge)

**Al Presidente dell'Ordine dei Periti  
Industriali e dei Periti Industriali Laureati  
della provincia di Ragusa**

Il sottoscritto Per. Ind. \_\_\_\_\_ ,  
nato a \_\_\_\_\_ ,  
il \_\_\_\_\_ ,  
residente a \_\_\_\_\_ ,  
via \_\_\_\_\_ ,  
codice fiscale n. \_\_\_\_\_ ,  
in possesso del requisito di cui all'art. \_\_\_\_\_ , lett. \_\_\_\_\_ del DM 25 marzo 1985 **(A)** -  
\_\_\_\_\_ - **(B)**,  
chiede l'attivazione della procedura per la propria iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno istituito con legge n. 818/84 e, nelle more, di essere provvisoriamente autorizzato ad emettere le certificazioni richiamate agli articoli 1 e 2 del D.M. 25 marzo 1985.

Allega alla presente domanda:

1) marca da bollo nella misura di legge per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria.

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma)

Note:

**(A):** Tra i requisiti più frequentemente vantati per l'iscrizione negli Elenchi ministeriali, segnaliamo:

art. 4, lett. e (anzianità di almeno dieci anni di iscrizione all'Albo);

art. 3, lett. a, b (iscrizione all'Albo da almeno due anni e attestazione di frequenza con esito positivo del corso di specializzazione antincendi di cui all'art. 5 del D.M. 25.03.1985).

**(B):** Nello spazio dovrà essere inserita la declaratoria dei requisiti in relazione agli articoli del D.M. 25 marzo 1985 richiamati.

A titolo esemplificativo, l'istante che abbia indicato "art. 4, lett. e) del D.M. 25 marzo 1985, dovrà specificare:- anzianità di almeno dieci anni di iscrizione all'Albo.

D.M: 25.3.1985

Il Ministro dell'Interno

*omissis* .....

Decreta

Titolo I

PROCEDURE E REQUISITI PER L'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI  
NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 1.

Le certificazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono rilasciate da professionisti iscritti negli albi professionali degli architetti, dei chimici, degli ingegneri, dei geometri e dei periti industriali in possesso dei requisiti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

I professionisti di cui all'articolo 1, nel seguito del presente titolo I indicati con il termine "professionisti", sono autorizzati, nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti, a rilasciare le certificazioni ai fini dell'approvazione di progetto o del rilascio di certificato di prevenzione incendi e/o di nulla osta provvisorio.

Art. 3

Per l'autorizzazione e per l'iscrizione a domanda negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, art. 1, comma secondo, i professionisti debbono essere in possesso, alla data della domanda stessa, dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'albo professionale da almeno due anni;
- b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso di specializzazione antincendi di cui al successivo art. 5

Art. 4

1. Il requisito temporale di cui al punto a) dell'articolo 3 non è richiesto ai professionisti di cui alle lettere a), b), c) e d) del successivo comma.

2. L'attestazione di cui al punto b) dell'articolo 3 non è richiesta ai professionisti per i quali sussistano i requisiti indicati in almeno uno dei seguenti punti:

- a) siano professori universitari di ruolo, ordinari o associati, in discipline tecniche, anche se cessati dal servizio;
- b) comprovino di essere appartenuti per almeno un anno ai ruoli tecnici delle carriere direttive e di concetto del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio;
- c) siano stati componenti, per almeno due anni, del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi o dei Comitati tecnici regionali o interregionali per la prevenzione incendi previsti, rispettivamente, agli articoli 10 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
- d) siano stati responsabili, per un periodo di almeno 5 anni, del settore antincendi, nell'ambito di attività, comprese tra quelle dell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'interno 16

febbraio 1982, che dispongano di apposita organizzazione interna preposta agli aspetti della sicurezza;

e) abbiano anzianità di almeno 10 anni di iscrizione all'albo professionale;

f) abbiano anzianità non inferiore a 5 anni di iscrizione all'albo professionale congiuntamente ad una comprovata attività professionale svolta antecedentemente alla data di pubblicazione del presente decreto, nella materia della sicurezza antincendio.

3. I requisiti di cui ai precedenti punti b) o c) saranno comprovati dall'interessato, all'ordine o al collegio professionale di appartenenza, mediante attestazione da richiedersi al Ministero dell'interno e, nel caso di professionisti che siano stati componenti dei Comitati tecnici regionali o interregionali di prevenzione incendi, agli Ispettori regionali o interregionali dei Vigili del fuoco.

4. Il requisito di cui al punto d) dovrà essere comprovato dall'interessato all'ordine o al collegio professionale di appartenenza mediante dichiarazione del titolare dell'attività presso la quale svolga o abbia svolto l'incarico di responsabile del servizio antincendi,

5. Detta dichiarazione deve essere convalidata dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente sul territorio dove ha sede l'attività presso la quale il professionista svolge l'incarico di cui al precedente comma.

*Omissis.*